

**II TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA**

Sezione II civile
Procedure concorsuali

in persona del G.D., dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento R.G. n. 928/2025 V.G. promosso da '

sede legale in Castelfidardo (AN), alla via Maestri del lavoro, 21 (C.F.), con gli avvocati Paolo Bortoluzzi e Luca Ricottilli, introdotto con ricorso depositato in data 05/03/2025, per l'autorizzazione alla cessione dell'azienda nell'ambito della composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) CCII, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ritenuta la competenza del Tribunale di Ancona, nel cui circondario il debitore risulta avere il centro dei propri interessi principali;

letta l'istanza per la cessione dell'azienda ex art. 22 comma 1, lett. d) CCII depositata dal ricorrente in data 05/03/2025;

letto, altresì, l'atto di "opposizione a cessione di azienda ex art. 22 CCII" (da riqualficarsi in "comparsa di costituzione" stante la mancata previsione, nella disciplina che regola l'istituto in questione, dell'opposizione da parte del creditore nella presente fase) depositato in data 18/09/2025 dall'Agenzia delle Entrate - DP di Ancona, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a mezzo del quale è stato domandato il rigetto dell'istanza;

sentite le parti all'udienza del 20/03/2025, ove previa concessione di un breve termine per note e repliche, rispettivamente al ricorrente e all'Agenzia delle Entrate, la decisione è stata riservata;

OSSERVA

Come premesso, a fronte del deposito di istanza di autorizzazione al trasferimento dell'azienda ex art. 22 CCII, l'Agenzia delle Entrate - DP di Ancona ha chiesto il rigetto della domanda evidenziando, in primo luogo, la grave esposizione debitoria nei propri confronti dell'istante e dolendosi di non essere stata coinvolta nelle trattative, nonostante il piano si baserebbe sulla futura presentazione di una transazione fiscale ex art. 63 CCII che richiede l'adesione da parte dell'Ente. Ulteriormente ha eccepito la genericità del progetto di risanamento e ha formulato specifiche contestazioni circa le vicende connesse all'affitto dell'azienda e successiva cessione.

La domanda di diniego dell'autorizzazione avanzata dal creditore Agenzia delle Entrate non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.

Quanto al mancato coinvolgimento dell'Ente nelle trattative nell'ambito della composizione negoziata della crisi, si rileva che, ai sensi dell'art. 56 comma II del D.Lgs. 136/2024 (pubblicato in G.U. il 27/09/2024) il facoltativo coinvolgimento delle Agenzie fiscali è previsto esclusivamente per le procedure introdotte dopo l'entrata in vigore del cd. Correttivo ter. Nel caso di specie la società ricorrente ha depositato l'istanza di accesso alla composizione negoziata in data 23/09/2024, e dunque in data antecedente della pubblicazione del decreto in parola, con conseguente inapplicabilità della nuova disciplina.

Deve respingersi, inoltre, ogni doglianza circa la genericità del progetto di piano di risanamento predisposto dall'istante del quale invece risultano chiaramente indicati i punti essenziali, ovvero la stipula di un contratto di affitto-ponte dell'azienda propedeutico alla sua cessione e dunque la realizzazione di una continuità indiretta tesa a soddisfare i creditori nelle percentuali previste in sede di trattativa.

Risulta, peraltro, ininfluenza ai fini della posizione creditoria vantata dall'Agenzia delle Entrate la lamentata sottoscrizione del contratto di subaffitto tra la

_____ , ciò in quanto l'odierno istante ha sottoscritto accordi esclusivamente con la _____ che, allo stato, risulta avere onorato gli impegni assunti escludendo ogni pregiudizio a carico del ceto creditorio. Parimenti infondate sono le doglianze con riferimento ai valori delle scorte di magazzino (rimanenze) che appaiono adeguatamente valorizzate tenuto conto che, in ipotesi liquidatoria, le stesse costituirebbero un costo a carico della procedura concorsuale. Quanto alla contestazione in ultimo mossa dal creditore concernente la necessità di circoscrivere in un intervallo di tempo l'attuazione della cessione, risulta agli atti che a tal fine è stato previsto la data del 31/12/2026, termine che esclude ogni rischio in capo ai creditori in quanto la cessione è sospensivamente condizionata al passaggio in giudicato dell'accordo di ristrutturazione, per cui _____ perfezionerà l'acquisto solo all'esito della consacrazione dell'accordo con i creditori in tribunale e, dunque, della eventuale adesione alla transazione da parte di Agenzia delle Entrate.

Da quanto sin qui esposto deriva l'infondatezza delle osservazioni proposte da Agenzia delle entrate – DP Ancona che sono da respingere.

Deve, pertanto, procedersi al vaglio della sussistenza delle condizioni previste dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, ovvero la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

La società _____ avente ad oggetto l'esercizio dell'attività elettrolitica ed ogni altra ad essa connessa, ha evidenziato di trovarsi in condizione di difficoltà economico-finanziaria conseguentemente all'aumento dei costi delle materie prime, non supportati dall'aumento del volume dei ricavi, e dall'impossibilità di riversare detti aumenti sui prezzi praticati alla clientela.

Le dedotte circostanze hanno comportato l'insostenibilità dell'indebitamento accumulato a causa degli investimenti effettuati. In tale contesto di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario la società ha ritenuto di prospettare un piano di risanamento nell'alveo della composizione negoziata della crisi in particolare prevedendo la continuità aziendale indiretta.

Nell'ottica di perseguire il fine di cui innanzi, previa predisposizione di analitica ed aggiornata perizia tecnica estimativa del complesso aziendale ed invio di informativa, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, all'Esperto che non ha rinvenuto nel redigendo contratto incoerenze e nulla ha segnalato, con atto a rogito Notaio Cafiero del 20/12/2024 (avente efficacia a far data dal 01/01/2025) è stata affittata l'azienda, costituita dall'opificio e da tutti i fattori produttivi necessari per l'esecuzione dei lavori di elettrolitica; la società affittataria, si è impegnata, fra l'altro, a versare un canone mensile di € 7.000,00, oltre iva, per la durata complessiva dell'affitto, previsto in 4 anni; è stato ceduto il magazzino al prezzo di euro 310.000,00 da versare in 6 rate mensili dell'importo di euro 50.000,00 ciascuna a far data dal 31/01/2025; nonché è stato previsto il trasferimento l'azienda entro il 31/12/2026 al prezzo complessivo di euro 1.610.000,00, prezzo dal quale andranno scomputati sia i canoni d'affitto nel frattempo versati sia le rate corrisposte per l'acquisto del magazzino (il trasferimento è sospensivamente condizionato, tra le altre cose, al passaggio in giudicato del decreto di omologa di accordo di ristrutturazione ex artt. 57 e ss. CCII).

Quanto alla funzionalità della cessione rispetto alla continuità aziendale, si ritiene che la salvaguardia dell'attività in questione, inerente i lavori di e dunque la tutela dei valori patrimoniali dei beni e dell'avviamento possa nella specie essere gestita unicamente mediante la continuità indiretta, proprio a fronte della incapacità economico-finanziaria della ricorrente a poter proseguire l'attività in via diretta.

È stata altresì riscontrata la seppure astratta miglior soddisfazione del ceto creditorio in quanto la cessione dell'azienda in esercizio alla in esecuzione del contratto già richiamato, consentirebbe la realizzazione di un attivo maggiore rispetto ai valori di liquidazione.

Deve rilevarsi, inoltre, che risulta rispettato il principio di competitività nella selezione dell'acquirente, tenuto conto dell'intervenuto svolgimento di procedura competitiva indetta mediante operatore specializzato e nel rispetto delle adeguate forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e con potenziale partecipazione da parte della platea di eventuali soggetti interessati.

Sul punto la società ricorrente ha dato atto che l'Esperto ha provveduto, con bando efficace dal 20/01/2025 al 26/02/2025, alla pubblicazione, sul sito specialistico Aste Giudiziarie e sul quotidiano Corriere Adriatico, di invito a formulare manifestazione di interesse per l'acquisto di complesso aziendale.

All'esito del procedimento, con missiva pec del 27/02/2025, il medesimo Esperto ha certificato che non è pervenuta alcuna manifestazione d'interesse nei termini indicati da porre in gara rispetto alla proposta di acquisto dell'attuale affittataria.

Quanto esposto dalla società ricorrente, in uno al contenuto della documentazione allegata e a quanto dichiarato a verbale dell'udienza del 20/03/2025 dall'esperto nominato in sede di composizione negoziata della crisi, giustifica la richiesta autorizzazione a trasferire l'azienda in favore di alle condizioni di cui all'atto a rogito del Notaio Cafiero del 20/12/2024 Rep. 139.497 Racc. 45.795, senza gli effetti di cui all'art. 2560 secondo comma c.c.

